

Prot. N° 52209  
Del 22.12.2017

# Comune di NUORO

Provincia di Nuoro

## Collegio dei Revisori

Verbale n. 17 del 21/12/2017

**OGGETTO:** - **Variazioni al Bilancio finanziario di previsione 2017 – 2019. Ratifica delle Deliberazioni della Giunta Comunale n. 323 del 29/11/2017;**  
- **Parere sul Piano di Rientro del disavanzo Rendiconto 2016.**

L'anno 2017 il giorno 21 del mese di Dicembre i Revisori dei Conti Rag. Vincenzo Carta, Dott. Giorgio Iocca e Dott. Graziano Costa

### IL COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI

#### Variazione al Bilancio di previsione 2017/2019

#### PREMESSO

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29.06.2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019, il Bilancio finanziario di previsione 2017-2019 comprensivo dei relativi allegati;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 04.08.2017 si è preso atto del permanere degli equilibri di bilancio ex art. 193, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 14.09.2017 è stato approvato il Rendiconto di gestione per esercizio finanziario 2016;

**Viste** la deliberazione di Giunta Comunale: n. 323 del 29.11.2017 avente ad oggetto "Variazione Finale al Bilancio Finanziario di Previsione 2017-2019 e ripiano del maggiore disavanzo ex art. 188 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii."

**Esaminata** la documentazione e gli elaborati contabili predisposti dall'ufficio finanziario che sono parte integrante del presente parere;

**Constatato** che gli stanziamenti del bilancio di previsione 2017-2019, così come approvato con la richiamata deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29.06.2017, hanno subito le modifiche conseguenti alla variazione da riaccertamento ordinario dei residui di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 323/2017;

**Visto** il comma 4 dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 che dispone quanto segue: "Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine";

#### Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 e il D.Lgs. n. 118/2011;

- i principi contabili applicati e allegati al D.Lgs n 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario, il Dott. Antonino Puledda;

### ESPRIME

**parere favorevole** sulla ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 323 del 29/11/2017 relativa alla variazione al Bilancio di Previsione 2017/2019.

### IL COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI

Piano di Rientro del maggior disavanzo ex art. 188 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii

### PREMESSO

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 30.09.2015 con la quale si è stabilito di prendere atto del “maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui” e di ripianarlo in n. 30 esercizi a quote annuali costanti, cifrate in € 550.436,82, garantendo, entro l’esercizio finanziario 2045, la piena copertura del maggior risultato negativo quantificato;

**DATO ATTO** che il rendiconto di gestione dell’esercizio 2016 approvato, mostra un risultato netto di amministrazione di segno negativo pari a (-) € 3.725.819,07 (disavanzo di amministrazione) derivante dal risultato globale lordo di € 3.922.364,69, di cui € 525.569,07 a titolo di avanzo della gestione di competenza 2016, meno gli accantonamenti di legge a valere sul Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per totali € 1.648.183,76, Fondo Rischi € 4.000.000,00 ed Accantonamenti derivanti da vincoli regionali per € 2.000.000,00, come sotto meglio sintetizzato:

➤ Risultato globale al 31.12.2016	(+) 3.922.364,69
➤ Accantonamento obbligatorio Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità	(-) 1.648.183,76
➤ Accantonamento obbligatorio Fondo Rischi Espropri	(-) 3.500.000,00
➤ Accantonamento obbligatorio Fondo Rischi Contenzioso	(-) 500.000,00
➤ Apposizione vincoli da trasferimenti regionali	(-) 2.000.000,00
➤ <b>Risultato netto di amministrazione al 31.12.2016</b>	<b>(-) 3.725.819,07</b>

**PRESO ATTO** che con deliberazione di Giunta n. 323 del 29.11.2017 Avente ad oggetto “*Variazione Finale Al Bilancio Finanziario Di Previsione 2017-2019 e ripiano del Maggiore Disavanzo Ex Art. 188 Del D.Lgs 267/2000 E Ss.Mm.Ii.*” l’organo esecutivo, intende ripianare, ai sensi dell’art. 188 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il maggiore disavanzo, a decorrere dall’esercizio finanziario 2017 e per i successivi 2018, 2019 e 2020, relativi alla durata della consiliatura attraverso l’applicazione di una quota di disavanzo così come indicato nel seguente PIANO DI RIENTRO:

<i>Esercizio</i>	<i>Importo del ripiano ex art. 188 d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii</i>
<i>2017</i>	<i>€ 931.454,77</i>
<i>2018</i>	<i>€ 931.454,77</i>
<i>2019</i>	<i>€ 931.454,77</i>
<i>2020</i>	<i>€ 931.454,76</i>
<i>Totale</i>	<i>€ 3.725.819,07</i>

**CONSTATATO che** con la delibera della Giunta n. 323 del 29.11.2017 e suoi allegati si da atto delle cause che hanno determinato il disavanzo, vengono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio di bilancio nonché le misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale peggioramento dell'equilibrio finanziario negli esercizi di applicazione delle quote di disavanzo previsti nel piano;

**CONSIDERATO che**, ai sensi dell'art. 188, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, il disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'art. 186:

- *è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione;*
- *può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliazione contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio.*

**ACCERTATO che**, per quanto su dettagliato:

- l'applicazione del disavanzo di amministrazione è immediata ed opera a valere sull'esercizio in corso di gestione (ovvero sull'esercizio nel quale se ne accerta l'esistenza);
- la competenza per l'adozione del piano di ripiano è dell'organo consiliare;

**VISTE:**

- le disposizioni che contemplano la disciplina del pareggio di bilancio;
- quelle concernenti gli equilibri ad esso funzionali, sia nella loro costruzione, sia nella loro Conservazione, sia, infine, nella loro salvaguardia;

**ATTESO che:**

- le predette trovano espresso fondamento innanzitutto, nella Costituzione, artt. 81, 97 e 119; nella legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1; nelle disposizioni attuative del principio del pareggio di bilancio di cui alla legge rinforzata 24 dicembre 2012, n. 243, come modificata dalla legge 12 agosto 2016, n. 164, disposizioni che, va sottolineato, attuano principi di ordine pubblico normativo inteso come insieme di principi fondanti l'ordinamento e corrispondenti ai valori unificatori dell'intero assetto giuridico nella specifica proiezione della materia della finanza pubblica;
- da tale qualità normativa discende che *tutte le misure legislative, che attuano i suddetti principi sono essenziali ed indisponibili da parte di chi è tenuto ad applicarle;*
- *l'adempimento dell'obbligo di provvedere al ripiano del disavanzo accertato a rendiconto è legalmente tipico ed è garantito dagli stessi interventi sollecitatori e sostitutivi ex art. 141 TUEL attivati in caso di inerzia nell'approvazione del rendiconto di cui all'art. 227 TUEL.*

**VISTA la** Deliberazione n. 30/SEZAUT/2016/Q della Corte dei Conti del 20/10/2016;

**VISTO** il Parere n. 241/2015 della Corte dei Conti Sez. Regionale di controllo della Campania che con preciso riferimento ai limiti e termini di cui all'art. 188 D.lgs 267/2000, ben si addice al caso di specie oggetto, ed espressamente recita:

*“Anche il provvedimento di applicazione del disavanzo al bilancio in corso di gestione di cui all'art. 188 del TUEL costituisce, nell'ambito del nuovo sistema, un atto obbligatorio, tanto che la sua mancata approvazione è equiparata alla mancata approvazione del rendiconto con le correlate conseguenze di cui all'art. 141, comma 2, del TUEL.*

*Secondo il novellato articolo 188 TUEL, è possibile il ripiano del disavanzo “negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliazione”, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano*



individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Va rilevato, in proposito, che nel novellato art. 162 del TUEL il bilancio di previsione è riferito ad almeno un triennio e comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e degli esercizi successivi. Qualora il bilancio di previsione sia stato già approvato alla data di approvazione del rendiconto ..., sarà pertanto necessario provvedere ad apposite variazioni di bilancio (art. 175 del TUEL).

Il ripiano del disavanzo che vada oltre l'esercizio in corso di gestione va comunque approvato con una specifica delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro (da sottoporre al parere del Revisore), in cui si dia atto delle cause che hanno determinato il disavanzo, siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio nonché le misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale peggioramento dell'equilibrio finanziario. La delibera deve essere allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. La durata massima del piano di rientro non può andare comunque oltre quella della consiliatura: ciò nell'ottica di individuare i soggetti responsabili che dovranno portare a termine il piano di rientro nel sindaco, nella giunta e nel consiglio in carica al momento dell'accertamento del disavanzo.

Le predette misure di riequilibrio possono consistere nella destinazione di economie di spesa o maggiori entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione. Esclusivamente per fare fronte ad eventuali squilibri in conto capitale, l'ente può fare ricorso ai proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e alle altre entrate in conto capitale. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 296/2006, l'ente può altresì deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza oltre il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione.

Con periodicità almeno semestrale, il sindaco o il presidente della provincia dovranno trasmettere una relazione al consiglio, con il parere dei revisori, sullo stato di attuazione del piano di rientro. Se durante il periodo considerato nel piano di rientro dovessero presentarsi fatti nuovi e incrementativi del disavanzo, le maggiori somme dovranno essere finanziate non oltre il tempo originariamente previsto".

Per quanto in premessa lo scrivente collegio, limitatamente a quanto di competenza,


#### ESPRIME

**parere favorevole** sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale relativa al **Piano di Rientro** del maggior disavanzo del Rendiconto 2016, ex art. 188 del D.Lgs 267/2000 ss.mm.ii..

Giovedì, 21/12/2017

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Rag. Vincenzo Carta 

Dott. Giorgio Iocca 

Dott. Graziano Costa 